

Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 4/2023

INDICE:

1. Cassazione Civile, Sez. I, 03 novembre 2023, n. 30536.....
(Cessione del credito – nullità del contratto di cessione)
2. Cassazione Civile, Sez. I, 02 ottobre 2023, n. 27700.....
(Cessione del credito – opponibilità del contratto di cessione – accertamento del passivo)
3. Cassazione Civile, Sez. III, 24 ottobre 2023, n. 29532.....
(Cessione in blocco dei crediti – Opponibilità cessione a terzi)
4. Cassazione Civile, 2 ottobre 2023, n. 21821
(La cessione dei crediti futuri aventi causa risarcitoria)

Direttore responsabile: *Alessandro Munari*
Caporedattore: *Bruna Alessandra Fossati*

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari&Partners Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

La pubblicazione è realizzata da Munari&Partners Studio Legale ed edita da Leonardo International Books S.r.l.

Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.

Munari&Partners

Studio Legale

Corso Monforte 16

20122 Milano

Tel. +39.02.36642500

Fax +39.02.36579090

email: studio@munaripartners.it

1. Cassazione Civile, Sez. I, 03 novembre 2023, n. 30536

Cessione del credito – nullità del contratto di cessione

(Artt. 1260, 1261 e 1421 cod. civ.)

La nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo, e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, non essere riconosciuto come liberatorio.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo

- Presidente -

Dott. CROLLA Cosmo

- Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo

- Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea

- rel. Consigliere -

Dott. VALENTINO Daniela

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19682/2019 R.G. proposto da:

SVILUPPO IMMOBILIARE 2008 Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPOLITO NIEVO 61,
presso lo studio dell'avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

BANCA DEL FUCINO Spa elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAROLIS UGO 101, presso lo
studio dell'avvocato (omissis);

- controricorrente -

avverso

SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1992/2019 depositata il 25/03/2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere Dott. ANDREA
FIDANZIA.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1992/2019, depositata il 25.3.2019, ha rigettato l'appello proposto da Alfa avverso la sentenza n. 22650/2012 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta dalla predetta società avverso il Decreto Ingiuntivo n. 6276 del 2011, emesso a suo carico, su istanza della Banca - cessionaria del credito originariamente vantato nei confronti

dell'opponente dalla Beta - con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 620.000,00, oltre accessori.

La Corte d'Appello ha ritenuto che la circostanza che, in altro giudizio, Alfa avesse impugnato di falso il documento in cui era stata perfezionata la cessione del credito dalla Beta alla Banca non aveva alcun rilievo fino a quando la falsità non fosse stata accertata con sentenza passata in giudicato (evento, allo stato, non ancora verificatosi, dato che il diverso procedimento si era concluso solo in primo grado, né vi era prova che il relativo provvedimento fosse già passato in giudicato).

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Alfa affidandolo a tre motivi.

La Banca ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo è stato dedotto: "Errore in procedendo; travisamento della domanda (sub specie di causa petendi); mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.".

Lamenta la ricorrente che, difformemente da quanto ricostruito dalla sentenza impugnata, non era vero che nell'atto di appello non aveva censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui, anche ove la scrittura privata di cessione fosse risultata falsa, il pagamento in favore della banca sarebbe stato comunque ben eseguito, essendo tale affermazione stata specificamente contestata alle pagg. 4, 5 e 6 dell'atto di appello.

2. Il motivo è fondato.

La ricorrente ha documentato, trascrivendo nel ricorso alcuni estratti del proprio atto di appello, che l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui il pagamento da parte del debitore ceduto sarebbe comunque stato ben eseguito, a prescindere dalla falsità o meno della cessione di credito, è stata specificamente censurata dalla stessa ricorrente.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264 e 1421 c.c..

La ricorrente censura l'affermazione con cui la Corte d'Appello avrebbe valutato che il debitore ceduto non aveva interesse alla veridicità ed esistenza della scrittura di cessione di credito, in quanto lo stesso, comunque avesse pagato al cessionario, avrebbe pagato con effetto per lui liberatorio. Tale affermazione non poteva essere condivisa, sul rilievo che il debitore ceduto non può essere liberato ove, con l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto dubitare della validità dell'atto di cessione (nel caso di specie Alfa era parte del giudizio per querela di falso).

4. Il motivo è fondato.

Va, in primo luogo, osservato che, difformemente da quanto affermato dai giudici di merito, la nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo (cfr. Cass., 11 marzo 1996, n. 2001 e Cass., 25 maggio 2007, n. 12322), e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione (della quale, come nel caso di specie, il debitore era pienamente consapevole) non essere riconosciuto come liberatorio.

Erroneamente, quindi, la Corte d'Appello ha condiviso l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui il pagamento eseguito dal debitore ceduto sarebbe stato comunque liberatorio.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c., art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4 e artt. 340, 282, 336, 337, 295 c.p.c..

Ad avviso della ricorrente, alla luce delle sentenze delle SS.UU. di questa Corte nn. 10027/2012 e 14060/2004, e tenuto conto che la pregiudizialità tra il giudizio di querela di falso della scrittura

contenente la cessione di credito e la presente causa è stata valutata dalla stessa Corte d'Appello, l'art. 337 c.p.c., comma 2, impone di tenere immediatamente conto dell'autorità di qualsiasi sentenza, e quindi anche di quella soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari. Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza pronunciata in primo grado nel giudizio che ha accertato la falsità della scrittura ha travolto il decreto ingiuntivo e le sentenze pronunciate in primo ed in secondo grado nel relativo giudizio di opposizione.

In ogni caso, ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe dovuto comunque sospendere il giudizio "pregiudicato" ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (come concluso dalla stessa ricorrente, allora appellante, nel giudizio di appello, vedi pag. 2 sentenza impugnata).

6. Il motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 14576/2011) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui "Ai fini della sospensione necessaria del processo, nel quale sia stato prodotto il medesimo documento, impugnato con querela di falso in via principale in altro giudizio, occorre stabilire se l'eventuale dichiarazione di falsità del documento costituisca non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione, dei quali il giudice della causa asseritamente pregiudicata deve tenere conto nella formazione del proprio convincimento (ciò che implicherebbe, tutt'al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non giuridica), bensì se tale dichiarazione costituisca il passaggio necessario della decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell'attore o di un'eccezione decisiva del convenuto in tale causa".

Nel caso di specie, dall'esame della sentenza impugnata emerge che la prospettazione della parte ricorrente, secondo cui il documento impugnato di falso rappresentasse l'unico elemento su cui era fondata la pretesa della banca, e quindi costituisse un elemento costitutivo di tale pretesa, non è stata confutata dalla Corte d'Appello, la quale ha, tuttavia, ritenuto irrilevante tale circostanza, per essere comunque valida la scrittura "fintantoché la sua falsità non venga accertata con sentenza passata in giudicato" (vedi pag. 6 sentenza impugnata).

Dunque, da un lato, la Corte d'Appello non ha disconosciuto che la scrittura impugnata di falso fosse un elemento costitutivo della pretesa della Banca, e non quindi uno dei tanti elementi di valutazione di cui il giudice doveva tener conto nella formazione del suo convincimento, dall'altro, non ha, erroneamente, ritenuto che la causa in cui è stata accertata in primo grado la falsità della cessione di credito avesse natura pregiudiziale rispetto alla presente causa. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato nell'accogliere il secondo motivo di ricorso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2023

* * *

IL CASO

A seguito di ricorso monitorio depositato dalla Banca, cessionaria di Beta, il Tribunale di Roma ingiungeva al debitore ceduto Alfa il pagamento di una somma danaro, oltre interessi e spese del giudizio. Alfa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo lamentando che non aveva provveduto al pagamento della somma ingiunta né avrebbe provveduto poiché pendeva giudizio per l'accertamento dell'eventuale nullità del contratto di cessione del credito opposto, di talché chiedeva di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello di natura pregiudiziale sulla validità del contratto di cessione. Secondo Alfa il pagamento eseguito in favore del cessionario in esecuzione di un contratto di cessione che avrebbe potuto essere dichiarato nullo non avrebbe avuto effetto liberatorio. Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, al pari della Corte di Appello di Roma che rigettava l'appello di Alfa affermando che "la circostanza che, in altro giudizio, Alfa avesse impugnato di falso il documento in cui era stata perfezionata la cessione del credito dalla Beta alla Banca non aveva alcun rilievo fino a quando la falsità non fosse stata accertata con sentenza passata in giudicato (evento, allo stato, non ancora verificatosi, dato che il diverso procedimento si era concluso solo in primo grado, né vi era prova che il relativo provvedimento fosse già passato in giudicato)".

Avverso la pronuncia del Giudice di secondo grado, Alfa proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la Banca resisteva depositando il controricorso.

Nel ricorso, per quanto qui interessa, la ricorrente deduceva che (i) non era condivisibile l'affermazione della Corte di Appello di Roma secondo cui potesse avere effetto liberatorio per il debitore ceduto il pagamento effettuato al cessionario anche qualora il contratto di cessione fosse dichiarato nullo (ii) la pregiudizialità tra il giudizio di querela di falso del contratto di cessione di credito e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto portare la Corte di Appello a sospendere il giudizio pregiudicato ex art. 295 c.p.c. In ogni caso, la sentenza pronunciata in primo grado nel giudizio che ha accertato la falsità della scrittura ha travolto il decreto ingiuntivo e le sentenze pronunciate in primo ed in secondo grado nel relativo giudizio di opposizione.

La Corte di legittimità accoglieva il ricorso di Alfa affermando, da un lato, che "ai fini della sospensione necessaria del processo, nel quale sia stato prodotto il medesimo documento, impugnato con querela di falso in via principale in altro giudizio, occorre stabilire se l'eventuale dichiarazione di falsità del documento costituisca non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione, dei quali il giudice della causa asseritamente pregiudicata deve tenere conto nella formazione del proprio convincimento (ciò che implicherebbe, tutt'al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non giuridica), bensì se tale dichiarazione costituisca il passaggio necessario della decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell'attore o di un'eccezione decisiva del convenuto in tale causa", dunque il giudizio di opposizione allo stato passivo, in cui la validità del titolo contrattuale in forza del quale la Banca ha richiesto ad Alfa il pagamento di una somma di danaro è un elemento costitutivo dello stesso diritto di credito fatto valere, andava sospeso ex art. 295 c.p.c., dall'altro lato, che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, "la nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo (cfr. Cass., 11 marzo 1996, n. 2001 e Cass., 25 maggio 2007, n. 12322), e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione (della quale, come nel caso di specie, il debitore era pienamente consapevole) non essere riconosciuto come liberatorio".

Per quanto sopra, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

COMMENTO

La sentenza in commento si sofferma su un tema di particolare interesse in materia di cessione del credito, concernente la natura liberatoria o meno del pagamento eseguito al cessionario dal debitore ceduto laddove il contratto di cessione sia nullo.

Preliminarmente va ricordato che l'art. 1260 cod. civ. consente al creditore di trasferire il proprio diritto di credito ad un terzo, indipendentemente dalla conoscenza, o persino in presenza di un dissenso espresso del debitore, nel caso in cui la prestazione non sia strettamente personale, come nel caso sia dovuta una somma di denaro.

Per rendere opponibile la cessione al debitore, ed obbligare quest'ultimo ad adempiere nelle mani del cessionario, le parti dell'accordo di cessione, creditore cedente e cessionario, devono informarlo. Infatti, il contratto di cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza. In caso di espressa accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o di notificazione della cessione allo stesso, l'art. 1264 del cod. civ. prevede una presunzione legale di conoscenza. Viceversa, in assenza di notificazione o di accettazione, è addossato sul cessionario l'onere di fornire la prova della effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore.

In generale, la cessione del credito non ha oneri di forma, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che di volta in volta va ad integrare e soprattutto salvo il caso in cui il credito ceduto sia assistito da ipoteca, per cui, ai fini dell'annotazione a margine della stessa è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, oppure salve le ipotesi che la cessione sia a titolo gratuito con connotati causalmente donativi ovvero in ipotesi di cessione di crediti d'impresa.

Parimenti soggiacciono al principio delle libertà delle forme anche gli aspetti conoscitivi da parte del ceduto dell'intervenuta cessione, non essendo richieste specifiche formalità ai fini della notificazione della cessione.

In sintesi, la cessione del credito ha una struttura bilaterale e la notificazione o l'accettazione del debitore ex 1264 c.c. non sono elementi costitutivi dell'operazione de qua, bensì hanno la mera funzione di precludere la produzione dell'effetto liberatorio allorché il pagamento venga effettuato al cedente e non al cessionario (nuovo creditore).

Ne consegue che, nel caso in cui egli abbia pagato male, è tenuto a ripetere il pagamento nei confronti di chi spetti.

Tenendo a mente la ratio della notificazione della cessione del credito, ossia la necessità di portare a conoscenza del debitore il mutamento della posizione creditoria, a nulla rileva che essa venga posta in essere dal cedente o dal cessionario.

In tale situazione, il debitore ceduto, da una parte, non deve interferire nei rapporti tra cedente e cessionario in quanto il suo unico interesse si concreta nell'effettuare un efficace pagamento liberatorio, dall'altra è legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità della cessione.

Deve escludersi infatti che il debitore ceduto possa opporre al cessionario le eccezioni relative al contratto di cessione: invero il contratto di cessione riguarda il cedente ed il cessionario, mentre ad esso è estraneo il ceduto, nei cui confronti, pertanto, la cessione non può produrre alcun effetto. Tuttavia, tale principio subisce una deroga nel caso di cessione inficiata da una causa di nullità o priva di un requisito di efficacia.

Una cessione nulla o inefficace, infatti, non comporta alcuna sostituzione della persona del creditore, sia rispetto alle parti che nei confronti del debitore ceduto.

Per l'effetto, il debitore ceduto, non potendo considerarsi obbligato verso un soggetto (preteso cessionario) che non è legittimato a ricevere la prestazione, può eccepire la nullità o l'inefficacia della cessione e in tale prospettiva grava sullo stesso anche un dovere di diligenza ex art. 1175 c.c. di indagare circa l'effettiva esistenza e validità della cessione. Secondo autorevole dottrina, infatti, anche in mancanza di formale notifica, "il debitore che abbia avuto notizia della cessione, per essere liberato, dovrà dimostrare di aver impiegato nell'adempimento la dovuta diligenza nell'identificazione del proprio reale creditore".

Ed ecco, appunto, che la Corte di Cassazione ha censurato la pronuncia del giudice d'appello laddove non aveva ritenuto di accogliere le difese di Alfa che riteneva di non dover pagare la Banca fintantoché non fosse accertato la validità o meno del contratto di cessione.

La Suprema Corte, infatti, ha ribadito il principio di diritto secondo cui: "La nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo, e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, non essere riconosciuto come liberatorio".

La ratio del principio sopra esposto, si ribadisce, è quella di evitare che il ceduto abbia ad eseguire in favore del cessionario un pagamento potenzialmente non liberatorio per essere in corso altro e separato giudizio avente ad oggetto l'accertamento della nullità e/o validità del contratto di cessione.

Tant'è che la Suprema Corte ha finanche affermato che il giudizio di accertamento della nullità del contratto di cessione è pregiudiziale rispetto al giudizio di condanna in favore del cessionario del credito ceduto.

Avv. Nello D'Agostino

D'Agostino@munaripartners.it

2. Cassazione Civile, Sez. I, 02 ottobre 2023, n. 27700

Cessione del credito – opponibilità del contratto di cessione – accertamento del passivo

(Artt. 1260, 1264 cod. civ., art. 52 L.F.)

In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, l.fall., con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e segg. l.fall., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa), ma diretta legittimamente ad incidere sull'attivo fallimentare, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCOLINO Guido

- Presidente -

Dott. PAZZI Alberto

- Consigliere -

Dott. VELLA Paola

- rel. Consigliere -

Dott. CROLLA Cosmo

- Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1975/2020 R.G. proposto da:

ALFA (Omissis) Spa elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

BETA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato (omissis);

- controricorrente -

e contro

GAMMA Spa quale procuratore speciale di NPL 2018 Srl (cessionaria in blocco dei crediti di (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis);

- controricorrente -

e contro

DELTA Spa quale mandatario di ... (risultante dalla fusione tra BANCO ... e ... Scarl), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

- controricorrente -

e contro

ETA, (incorporante ...),

- intimati -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2394/2019, depositata il 12/06/2019; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA. Svolgimento del processo

1. - Nel (Omissis) Beta (di seguito) commissionò a Alfa (Omissis) Spa (di seguito (Omissis)) l'appalto per la ristrutturazione di due supermercati; eseguite le opere, (Omissis) Alfa emise fatture per circa 500.000 Euro, cedendone tre alla Banca Popolare di Verona in data (Omissis) (con notifica alla debitrice ceduta Beta il (Omissis)) ed una alla Banca Antonveneta in data (Omissis) (con notifica a Beta il (Omissis)).

1.1. - In data 23/04/2012 il Tribunale di Rovigo dichiarò il fallimento dell'appaltatore (Omissis) Alfa s.p.a..

1.2. - Con atto di citazione del 24/05/2012 la committente Beta (che aveva ricevuto richieste di pagamento delle fatture sia dal Fallimento del cedente (Omissis), sia dalle due banche cessionarie) chiese al Tribunale di Rovigo di accertare il titolare del credito cui effettuare il pagamento dovuto, facendo valere in compensazione il controcredito per vizi e difformità dei lavori ex art. 1667 c.c..

1.3. - Il Fallimento (Omissis) eccepì preliminarmente l'incompetenza ai sensi della L. Fall., art. 24, e l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto il controcredito per vizi, comunque contestati, in quanto da proporre (come era stata proposta) in sede di verifica del passivo fallimentare (ove era stata rigettata), e chiese in via riconvenzionale la condanna di Beta al pagamento dell'intera somma portata dalle fatture emesse.

1.4. - Le due banche convenute chiesero il rigetto delle pretese fondate sugli asseriti vizi delle opere e l'accertamento dell'avvenuta cessione del credito di (Omissis), con condanna di Beta al pagamento del corrispondente debito in loro favore.

1.5. - Il Fallimento eccepì l'inammissibilità anche delle domande proposte dalle banche, dovendosi valutare in sede di accertamento del passivo l'opponibilità delle cessioni di credito.

1.6. - Il Tribunale di Rovigo rigettò le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande, dichiarò inammissibile (in quanto tardiva) la domanda di revoca delle cessioni di credito L. Fall., ex art. 67, accertò la validità e l'efficacia delle stesse cessioni fatte da (Omissis) alle banche e condannò Beta a pagare alle due banche le somme portate dalle fatture cedute, nonché a (Omissis) la somma residua, senza interessi, con compensazione delle spese.

1.7. - Il Fallimento (Omissis) propose due motivi di appello, afferenti: I) l' inammissibilità delle domande, da proporre in sede fallimentare, ove peraltro i crediti insinuati dalle banche relativamente ai rapporti in essere (conto anticipi, conti correnti, mutui chirografari ecc.) erano stati già definitivamente esclusi dal passivo, con effetto di giudicato anche in sede extra fallimentare e conseguente inopponibilità al fallimento dei crediti derivanti dalle cessioni, in difetto del rapporto fondamentale su cui operavano le anticipazioni delle fatture; II) il riconoscimento degli interessi di mora.

1.8. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha accolto solo il motivo afferente gli interessi di mora, condannando Beta al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. n.

231 del 2002, ed ha confermato il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della causa davanti al giudice ordinario.

1.9. - Per quanto ancora rileva in questa sede, i giudici di secondo grado hanno affermato che: i) la cessione dei crediti di (Omissis) alle banche si è perfezionata circa un anno prima del fallimento, con tempestiva notifica al debitore ceduto (Beta), e l'azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, di quel negozio è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, con statuizione definitiva; ii) l'esclusione dal passivo dei crediti insinuati dalle banche ha efficacia esclusivamente endofallimentare; iii) il giudizio in sede ordinaria riguarda un credito non verso il fallimento ma verso un terzo (Beta), che è stato accertato ed è incontestato; iv) il contro-credito eccepito in compensazione da Beta poteva essere opposto in sede ordinaria anche al fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 56, trattandosi di un'eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare la pretesa del curatore in sede extra fallimentare.

2. - Avverso detta decisione il Fallimento (Omissis) propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso Beta e le Banche. I restanti intimati non svolgono difese.

Motivi della decisione

2.1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c., art. 1829 c.c. e L. Fall., art. 53 (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3), per avere la corte d'appello escluso l' inopponibilità delle cessioni al fallimento considerandole separatamente dal conto anticipi in cui s' inserivano (il cui saldo era stato dichiarato inopponibile in sede fallimentare), e nell'ambito del quale esse avevano funzione non già solutoria (poichè la cessione di credito operata in conto corrente si presume fatta ex art. 1829 c.c., "salvo incasso") bensì di garanzia, con la conseguenza che, fino all'effettivo pagamento del debitore ceduto, (Omissis) non sarebbe stata liberata e le banche cessionarie avrebbero potuto e dovuto insinuarsi al passivo fallimentare per la restituzione di quanto anticipato.

2.2. - Il secondo mezzo denuncia violazione della L. Fall., art. 96, u.c., e dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3), sul rilievo che, a seguito del rigetto delle domande di insinuazione al passivo proposte dalle banche, per mancanza di data certa dei contratti di anticipazione, si era formato il giudicato sulla inopponibilità delle cessioni al fallimento, di natura endofallimentare ma in tesi opponibile ai creditori della fallita.

2.3. - Il terzo lamenta un'ulteriore violazione della L. Fall., art. 96, in quanto la domanda di Beta era stata proposta anche nei confronti del Fallimento, per far dichiarare la compensazione con il controcredito derivante dai vizi delle opere eseguite, ma ciò sarebbe stato impedito dall'accertamento del credito in sede fallimentare, la cui efficacia si estenderebbe de iure alle controversie aventi anche ad oggetto contro-crediti dei debitori del fallimento, ancorché radicate avanti il giudice ordinario.

3. - I tre motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, anche sulla base delle argomentazioni già spese da questa Corte in due precedenti specifici resi in giudizi vertenti tra lo stesso Fallimento (Omissis), la società Beta e alcune banche (v. Cass. 5774/2023 e 6147/2023).

4. - Vanno però preliminarmente disattesi alcuni rilievi di inammissibilità del ricorso. In primo luogo, non ricorre l' inammissibilità del ricorso ex art. 2909 c.c., e art. 329 c.p.c., eccepita da Gamma per il preteso giudicato interno formatosi sull'accertamento, da parte del tribunale, della validità ed efficacia delle cessioni dei crediti oggetto di causa, stante la mancata impugnazione di quel capo di sentenza da parte del Fallimento (Omissis), in quanto l' intera linea difensiva del Fallimento muove proprio dal presupposto che quell'accertamento non avrebbe potuto svolgersi in sede ordinaria, stante l'attrazione del rito fallimentare di accertamento del passivo (si veda il primo motivo di appello sintetizzato sub 1.7.). In secondo luogo, non sussiste l'inammissibilità per la preclusione da c.d. doppia conforme, segnalata ancora da Gamma, in quanto vengono in rilievo questioni di diritto. Non sussistono

nemmeno la contraddittorietà delle plurime censure veicolate con il primo motivo, il deficit di autosufficienza del primo e del secondo e il difetto di interesse quanto al terzo, eccepite da Delta, in quanto i motivi, per quanto a tratti ripetitivi (e perciò da esaminare congiuntamente) sono specifici e sorretti dall'interesse del Fallimento.

5. - Nel merito, ed in estrema sintesi, il ricorrente ha operato una fuorviante commistione tra i crediti vantati dalle banche verso il Fallimento (Omissis) in forza (anche) del rapporto di conto anticipi, e quelli derivanti dalle cessioni effettuate da (Omissis) in bonis alle banche, ritualmente notificate al debitore ceduto Beta, rispetto ai quali è lo stesso Fallimento a vantare una posizione di credito. Ed invero, mentre i primi sono stati giustamente oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo fallimentare, i secondi sono stati legittimamente accertati in sede di giudizio ordinario, nel quale si è discusso della titolarità dei crediti ceduti - in particolare, se essi facessero ancora parte, o meno, dell'attivo fallimentare - e non già dell'accertamento del credito delle banche nei confronti della massa fallimentare.

Il tentativo del ricorrente di ricondurre l'oggetto del presente giudizio al rapporto di conto anticipi - ritenuto (sulla base delle specifiche e stringenti regole di accertamento del passivo fallimentare) privo di data certa anteriore e quindi inopponibile alla massa - per poi evocare la preclusione del giudicato endo-fallimentare, è reso vano dal fatto che, in realtà, il presente giudizio verte sull'effettivo perfezionamento della cessione dei crediti del fallito prima del fallimento, e quindi sulla titolarità del credito da far valere contro il terzo debitore (Beta), il che colloca la causa al di fuori del perimetro dell'accertamento del passivo fallimentare.

Del resto, il c.d. giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e non è volto a fare stato fra le parti (curatore fallimentare e creditore, o soggetto che agisca in restituzione o rivendica) fuori del fallimento, come testimonia il disposto della L. Fall., art. 120, comma 4, in base al quale il decreto o la sentenza con cui il credito è stato ammesso al passivo costituisce solo prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo contro il debitore tornato in bonis, con la conseguenza che l'ingiunto ben può rimettere in discussione l'esistenza e la consistenza del credito, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo.

E dunque, nel caso in esame, il preteso giudicato endofallimentare sulle anticipazioni bancarie garantite da cessioni di crediti non potrebbe avere effetto - a supporto dell'eccezione svolta dal curatore fallimentare di non opponibilità, ai creditori dell'imprenditore fallito, della cessione di crediti da costui fatta a terzi prima del fallimento - nel giudizio ordinario di cognizione in cui il giudice sia chiamato solo ad accertare se, alla data della dichiarazione di fallimento, quei crediti facessero ancora parte del patrimonio del cedente fallito.

5.1. - Più in dettaglio, l'infondatezza del primo motivo deriva dal fatto che le domande proposte nel giudizio non avevano ad oggetto l'accertamento di crediti nei confronti della società fallita - e dunque non dovevano essere proposte mediante insinuazione al passivo - bensì l'accertamento di crediti della società fallita nei confronti di Beta, che si assumevano ceduti alle Banche (sul tema si vedano il precedente specifico di Cass. 5774/2023 e quello più risalente di Cass. 10668/1999).

L'unico credito vantato nei confronti della società fallita era il contro-credito per i vizi delle opere eseguite, però fatto valere da Beta (senza successo) solo in via di compensazione con i crediti azionati dalle banche e dal Fallimento, e quindi senza alcuna richiesta di condanna al pagamento dell'eventuale eccedenza.

Anche la questione riguardante l'inefficacia delle cessioni nei confronti del Fallimento risultava estranea al concorso, in quanto riconducibile a contratti di anticipazione già dichiarati inopponibili alla massa fallimentare, che poteva perciò ben essere accertata nell'ambito del giudizio ordinario avente ad oggetto l'accertamento della titolarità dei crediti ceduti dalla società fallita alle banche.

5.2. - Con riguardo al secondo motivo va ribadito che il giudicato endofallimentare riguarda soltanto la domanda di ammissione al passivo del credito, e non si estende a crediti fatti valere nei confronti di terzi, essendo a tal fine irrilevante che le istanze di insinuazione al passivo delle banche siano state rigettate perchè i conti anticipi erano stati ritenuti privi di data certa anteriore al fallimento. Valga al riguardo la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, ai sensi della L. Fall., art. 96, comma 6, il cd. giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e copre solo la statuizione di rigetto o accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame, sicché l'ammissione, così come l'esclusione del credito dallo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento (ex multis, Cass. 11808/2022, 27709/2020, 3957/2018, 21201/2017, 19960/2015).

5.3. - Quanto al terzo motivo, si sottolinea che la domanda proposta da Beta nei confronti del Fallimento aveva ad oggetto l'accertamento di un credito (non già di un debito) della società fallita, mentre il controcredito nei confronti di quest'ultima era stato fatto valere, come detto, esclusivamente ai fini della compensazione (eccezione poi abbandonata nel giudizio di appello, ed in ordine alla cui infondatezza si è formato il giudicato interno). Al riguardo si rammenta che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dalla L. Fall., artt. 93 e segg., trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sè favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione (v. ex multis Cass. 12255/2022, 30298/2017, 14418/2013). Non rileva invece il precedente di Cass. Sez. U., 16508/2010 evocato in memoria dal ricorrente, perché in quel caso il provvedimento di ammissione del credito residuo, al netto della compensazione, aveva comportato il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, determinando una preclusione endo-fallimentare (in quel caso rispetto alla successiva azione revocatoria fallimentare del controcredito opposto in compensazione), capace di operare in ogni ulteriore giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia e consistenza, il titolo del credito opposto in compensazione (sul tema v. amplius Cass. 17729/2022).

6. - Va dunque ribadito il seguente principio:

"In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi della L. Fall., art. 52, comma 2, con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dalla L. Fall., artt. 93 e segg., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa) ma diretta legittimamente ad incidere sull'attivo fallimentare, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento".

7. - Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio in favore di tutti i controricorrenti, liquidate in dispositivo.

8. - Sussistono i presupposti processuali per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto (Cass. Sez. U., 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi in favore del controricorrente Gamma Spa ed Euro 7.000,00 per compensi in favore degli altri due controricorrenti, in tutti i casi oltre a spese forfetarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2023

* * *

IL CASO

La società Alfa successivamente all'esecuzione di lavori nell'interesse di Beta aveva ceduto i crediti maturati nei confronti della committente in favore di due diverse Banche.

Beta avendo poi ricevuto la richiesta di pagamento dei suindicati crediti sia dal cedente, intanto dichiarato fallito, sia dai cessionari, agiva in giudizio chiedendo che fosse accertato il titolare del credito cui effettuare il pagamento, facendo valere in compensazione il controcredito per vizi e difformità dei lavori ex art. 1667 c.c.

Si costituivano in giudizio il Fallimento e le banche che chiedevano la condanna di Beta al pagamento, ognuno in proprio favore, con la precisazione che il Fallimento riferiva che le cessioni non fossero opponibili alla Procedura, mentre le banche rappresentavano che fossero opponibili alla massa dei creditori di Alfa.

Il Fallimento lamentava poi che l'eccezione di compensazione di Beta fosse improcedibile atteso che ogni eventuale ragione di credito ritenesse di vantare nei confronti della Procedura andava accertato secondo le norme concorsuali di cui agli art. 92 e ss. L.F.

Il Fallimento eccepiva anche l'inammissibilità delle domande proposte dalle banche, dovendosi valutare sempre in sede di accertamento del passivo l'opponibilità delle cessioni di credito.

Il Tribunale di Rovigo rigettava le eccezioni di inammissibilità del Fallimento, accertava la validità e l'efficacia delle cessioni alle banche e loro opponibilità al Fallimento, con condanna di Beta a pagare alle due banche le somme portate dalle fatture cedute.

Il Fallimento proponeva appello, riproponendo, per quanto qui di interesse, le eccezioni di inammissibilità.

La Corte di appello di Venezia confermava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità. Per quanto ancora rileva in questa sede, i giudici di secondo grado affermavano che: i) la cessione dei crediti di (Omissis) alle banche si è perfezionata circa un anno prima del fallimento, con tempestiva notifica al debitore ceduto (Beta), e l'azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, di quel negozio è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, con statuizione definitiva; ii) l'esclusione dal passivo dei crediti insinuati dalle banche ha efficacia esclusivamente endofallimentare; iii) il giudizio in sede ordinaria riguarda un credito non verso il fallimento ma verso un terzo (Beta), che è stato accertato ed è incontestato; iv) il contro-credito eccepito in compensazione da Beta poteva essere opposto in sede ordinaria anche al fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 56, trattandosi di un'eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare la pretesa del curatore in sede extra fallimentare.

Il Fallimento proponeva ricorso per cassazione cui resistevano le Banche e Beta depositando controricorso.

La Procedura impugnava la sentenza di secondo grado sulla scorta di tre motivi: a. violazione degli artt. 112 c.p.c., art. 1829 c.c. e L. Fall., art. 53 (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3), per avere la corte d'appello escluso l'inopponibilità delle cessioni al fallimento considerandole separatamente dal conto anticipi in cui s'inserivano (il cui saldo era stato dichiarato inopponibile in sede fallimentare), e nell'ambito del quale esse avevano funzione non già solutoria (poiché la cessione di credito operata in conto corrente si presume fatta ex art. 1829 c.c., "salvo incasso") bensì di garanzia, con la conseguenza che, fino all'effettivo pagamento del debitore ceduto, (Omissis) non sarebbe stata liberata e le banche cessionarie avrebbero potuto e dovuto insinuarsi al passivo fallimentare per la restituzione di quanto anticipato; b. violazione della L. Fall., art. 96, u.c., e dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3), sul rilievo che, a seguito del rigetto delle domande di insinuazione al passivo proposte dalle banche, per mancanza di data certa dei contratti di anticipazione, si era formato il giudicato sulla inopponibilità delle cessioni al fallimento, di natura endofallimentare ma in tesi opponibile ai creditori della fallita; c. violazione della L. Fall., art. 96, in quanto la domanda di Beta era stata proposta anche nei confronti del Fallimento, per far dichiarare la compensazione con il controcredito derivante dai vizi delle opere eseguite, ma ciò sarebbe stato impedito dall'accertamento del credito in sede fallimentare, la cui efficacia si estenderebbe de iure alle controversie aventi anche ad oggetto contro-crediti dei debitori del fallimento, ancorché radicate avanti il giudice ordinario.

La Corte esaminava i suindicati motivi congiuntamente, rigettando il ricorso di Alfa e ribadendo il principio di diritto secondo cui "In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi della L. Fall., art. 52, comma 2, con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dalla L. Fall., artt. 93 e segg., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa) ma diretta legittimamente ad incidere sull'attivo fallimentare, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento".

La Corte condannava dunque il Fallimento al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti.

COMMENTO

La pronuncia in commento offre l'occasione per esaminare due interessanti aspetti concernenti la materia della cessione del credito, ossia (i) l'opponibilità del contratto di cessione al fallimento del cedente o del debitore ceduto; (ii) la non attrazione al rito dell'accertamento del passivo fallimentare delle controversie aventi ad oggetto l'azione di accertamento della opponibilità o meno alla massa dei creditori della cessione di credito.

Quanto al primo aspetto, come noto l'art. 1264, primo comma, c.c., stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, per cui il debitore, – dal momento in cui ha accettato o dal momento in cui la cessione gli è stata notificata – è tenuto ad adempiere al cessionario (suo nuovo creditore) e non al cedente (suo precedente creditore). Il

ruolo dell'accettazione, la sua natura, e la sua struttura hanno aperto la strada ad ampi dibattiti¹, sebbene oggi la giurisprudenza sia costante nel fornire una determinata ricostruzione di essa che, al pari della notificazione, è collegata alla cessione del credito ma collocata al di fuori della sua struttura². Secondo la giurisprudenza³, la notificazione e l'accettazione hanno la medesima valenza giuridica, ossia quella di informare il debitore, estraneo al rapporto di cessione, del mutamento del titolare del credito e quindi del soggetto cui spetta la pretesa di ricevere l'adempimento. La differenza è che, di regola, la notificazione utilizza un'intermediazione nella persona di un ufficiale giudiziario mentre l'accettazione è pronunciata personalmente dall'accettante. In ogni caso, gli atti contemplati nell'art. 1264, primo comma, c.c., sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al creditore cedente anziché al cessionario.

In tale situazione, può accadere che il debitore ceduto oppure il cedente vengano dichiarati falliti, ponendosi quindi problemi di opponibilità della cessione alla Curatela fallimentare. Ebbene, la Suprema Corte ha più volte affermato⁴ che in caso di fallimento del debitore ceduto la cessione è opponibile alla

¹ Come è noto, al riguardo, è dubbio se l'accettazione del debitore configuri una dichiarazione di scienza, un riconoscimento di debito o una presa di conoscenza dell'avvenuta cessione. Altrettanto note sono le ricadute pratiche delle diverse qualificazioni proposte, diversamente graduate a seconda della soluzione prescelta. Mentre la presa d'atto del terzo indifferente non comporterebbe altra conseguenza che l'efficacia della cessione nei confronti del debitore e, sussistendo la data certa, dei terzi, ai sensi degli artt. 1264, 1265 e delle altre previsioni che contemplano l'accettazione della cessione, il riconoscimento del debito produrrebbe anche l'astrazione processuale e, cioè, l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., essendo il cessionario esentato dalla prova del diritto vantato e ricadendo sul debitore l'onere di provare, eventualmente, l'invalidità del titolo.

² BIANCA, *L'obbligazione, Diritto civile*, Milano, 1985; così anche DONATI, *Causalità e astrattezza nella delegazione*, Padova, 1975; DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, cit.: "Ora, che la dichiarazione di accettazione contenga un riconoscimento di debito a me pare assunto senz'altro condivisibile (...): con l'accettazione, il debitore "conferma" la cessione, la riconosce, dunque, come avvenuta nei propri confronti e quindi riconosce la propria posizione debitoria verso l'acquirente e per ciò stesso, ancora prima, l'esistenza del credito in capo all'alienante avanti il concludersi del negozio dispositivo (...)". Per la giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 27 gennaio 1994, in Riv. it. leasing, 1994, 865: "Nella cessione dei crediti d'impresa l'espressa accettazione del debitore ceduto comporta il perfezionamento dell'operazione e non può essere interpretata in altro modo che come riconoscimento dell'esistenza del credito, quale perfetto ed esistente nei suoi confronti, senza alcuna immaginabile condizione di salvo buon fine di presunte e non effettuate consegne di merce". Secondo altro orientamento il consenso del debitore ha natura di dichiarazione di scienza, di presa d'atto della cessione, che attiene esclusivamente all'opponibilità del negozio al debitore medesimo, cfr. BRECCIA, *Le obbligazioni, Trattato dir. civ.* a cura di Iudica - Zatti, Milano, 1991; in tal senso in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2010, n. 21599, in CED Cassazione, 2010; Cass. civ., 27 febbraio 1998, n. 2156, in Rep. Foro It., 1998.

³ Cfr. Cass. civ., 18 dicembre 2007, n. 26664, in Notariato, 2009, 30: "in tema di cessione del credito da un contratto di appalto, l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. Né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza ex 1176 è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione e non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere"; Cass. civ., 6 agosto 1999, n. 8485, in Giust. civ. Mass., 1999, 1781: "è una semplice presa di conoscenza della cessione del credito - una mera dichiarazione di scienza - che solo in taluni casi, diversi da quello di specie (come in quello di inceditibilità convenzionale del credito o di eccezione di compensazione) può assumere un particolare rilievo negoziale o risolversi in un riconoscimento del debito".

⁴ Cass. civ., 14 maggio 2014, n. 10454, in CED Cassazione 2014, secondo cui: "In sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (art. 56, secondo comma, legge fall.) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (art. 127, ultimo comma, legge fall.), restando, altrimenti, opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura. Qualora, peraltro, il credito ceduto sia stato già ammesso al passivo, il cessionario dovrà limitarsi a seguire la procedura prevista dall'art. 115 legge fall, mentre, ove il credito non sia stato ancora

Procedura fallimentare laddove il credito ceduto abbia data certa anteriore al fallimento⁵; in caso di fallimento del cedente la cessione è opponibile al Curatore fallimentare laddove l'atto di cessione abbia data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e quindi sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto prima di quel momento⁶.

ammesso al passivo, dovrà dare anche la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento se venga in discussione la sua opponibilità”.

⁵ In materia di “data certa” ex art. 2704 c.c. vedi Cass. Civ., 26 luglio 2012, n. 13282, in CED Cassazione 2012, secondo cui: “Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa”.

Vedi anche Cass. civ., 22 novembre 2007, n. 24320, in CED Cassazione 2007: “La prova dell'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all'applicazione dell'art. 2704 c.c. attesa la posizione di terzietà del curatore nei confronti dei creditori del fallito e degli altri creditori della massa, ma, in mancanza della registrazione, la certezza della data può essere fornita mediante l'allegazione di fatti equipollenti idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione dell'atto da cui scaturisce la pretesa azionata, quali le fatture di pagamento debitamente registrate contenenti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione”.

⁶ Mette conto osservare come in materia di factoring la normativa di riferimento preveda una disciplina di favore per il cessionario in ipotesi di fallimento del cedente. Sul punto si riporta quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte con sentenza in data 22 febbraio 2021, n. 4692, in CED Cassazione 2021, secondo cui “la L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 5 (cd. legge factoring) prevede ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei terzi (tra i quali il fallimento del cedente) una disciplina di favore per il cessionario del credito (factor), disponendo che essa sussiste in ragione della data certa del pagamento (parziale o totale) del corrispettivo della cessione (ferma restando la possibilità per il factor di rendere l'atto opponibile nei modi previsti dal diritto comune); inoltre, il successivo comma 1-bis (aggiunto nell'art. 5 dal D.L. n. 145 del 2013, art. 12, comma 3) prevede che, ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento, è “sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, art. 2, comma 1, lett. b)”. Il successivo art. 7 introduce un temperamento prevedendo che, in caso di fallimento del cedente, il solo pagamento avente data certa non è di per sé sufficiente a rendere opponibile la cessione qualora il curatore provi che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente nel momento in cui ha eseguito il pagamento (e sempre che questo sia avvenuto nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento e prima della scadenza del credito ceduto). Di conseguenza, la cessione dei crediti d'impresa è opponibile al fallimento del cedente non già dal momento del perfezionamento dell'atto contrattuale ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa (Cass. 14260/2015; conf. Cass. 16828/2013, 12994/2015, 19341/2017) e, nel caso di specie, è pacifico che tra maggio e settembre 2011 Barclays anticipò ad (OMISSIS) in forza del contratto di factoring la somma di Euro 9.4000.000,00. Anche di recente questa Corte ha avvertito come la suddetta disciplina speciale - informata, per l'opponibilità delle cessioni di “crediti futuri”, purché conformi a requisiti e condizioni previsti dalla L. n. 52 del 1991, artt. 1, 2 e 3 all'anteriorità di data certa del “pagamento del corrispettivo della cessione” al fallimento - integri un regime di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring, alternativo (nel rispetto di tutte le condizioni previste) a quello di diritto comune, viceversa fondato, a norma dell'art. 2914 c.c., n. 2 e L.Fall., art. 45, sulla regola della anteriorità di data certa della notifica della cessione, ovvero dell'accettazione del debitore ceduto, al fallimento (Cass. 5616/2020; cfr. Cass. 16566/2018). Peraltro, anche con riguardo alla disciplina comune dell'opponibilità della cessione di crediti futuri al fallimento del cedente, la consolidata giurisprudenza di questa Corte distingue tra l'ipotesi di cessione di crediti futuri relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto - ove si ritiene idonea la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri (ovvero l'accettazione del ceduto), purché vi siano identificati i crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili (altrimenti occorrendo una notifica o accettazione ad hoc) - e quella relativa a crediti meramente eventuali (derivanti cioè da rapporti tra cedente e ceduto ancora potenziali al tempo della cessione), per i quali invece “la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza” (ex multis Cass. 28300/2005, 5616/2020 cit.). Occorre altresì considerare che, in tema di

Sono dunque opponibili alla procedura concorsuale sole le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, n. 2, c.c., - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale cui venga sottoposto il creditore cedente⁷.

Quanto al secondo aspetto, va precisato che è principio maggioritario quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al Tribunale Fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione⁸.

L'improcedibilità del giudizio ordinario discende dal principio della esclusività dell'accertamento del passivo, che sta a significare che qualsiasi pretesa che si concretizzi nella richiesta di pagamento di una somma di denaro - anche in via risarcitoria - o di restituzione di un bene acquisito alla massa che si voglia far valere verso il fallimento deve essere accertata mediante lo speciale procedimento di accertamento di cui agli artt. 92 e ss L.F.; sicché, la domanda di ammissione al passivo è l'unico modo di proporre la domanda giudiziale nei confronti della massa e non già una forma meramente facoltativa che si trovi in concorso elettivo con domande dello stesso contenuto in sede contenziosa ordinaria.

Questo principio trova la sua fonte nel secondo comma dell'art. 52 L.F. secondo cui " Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo

factoring, sebbene sia la riscossione dei crediti a rendere esigibile il prezzo della cessione (per la frazione non anticipata), ciò non significa che il corrispondente credito del cedente sorga con quell'evento, il quale ha la sola funzione di renderne possibile l'esazione, ferma restando l'antiorità del momento genetico e, di conseguenza, la suscettibilità di essere portato in compensazione con il controcredito del factor, posto che la L.Fall., art. 56 prevede, quale unica condizione alla compensabilità dei debiti verso il fallito-creditore, l'antiorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte (Cass. 10861/2003; Cass. SU, 775/1999)".

⁷ Cfr. Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9831, in *Fallimento 2015*: "Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente"; Cass. civ., 14 marzo 2006, n. 5516, in *Mass. Giur. It.* 2006: "Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; fermo restando che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni di credito al fallimento del cedente, non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice "species" del più ampio "genus" costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario, con la conseguenza che la notificazione della cessione, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità". Vedi anche Corte d'Appello Venezia, 3 agosto 2020, n. 1963, su www.ilcaso.it.

⁸ Cfr. Cass. civ., 5 marzo 2020, n. 6196, in *CED Cassazione 2020*; Cass. civ., 21 gennaio 2014, n. 1115, in *CED Cassazione 2014*.

diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51".

Qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere fatta valere, nel rispetto della regola del concorso, mediante l'istanza d'insinuazione al passivo, da proporsi dinanzi al Tribunale Fallimentare⁹.

Conseguentemente, a seguito della dichiarazione di fallimento, qualora la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 L.F., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa¹⁰.

Tale principio viene indirettamente ribadito anche con la pronuncia in commento con cui la Suprema Corte rigetta l'eccezione di Alfa ex art. 52 L.F. appunto perché la domanda di accertamento dell'opponibilità o meno della cessione del credito nei confronti del fallimento non è volta alla condanna del fallimento al pagamento di una somma di danaro e non è diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare ma diretta legittimamente ad incidere sull'attivo fallimentare, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento.

Avv. Nello D'Agostino

D'Agostino@munaripartners.it

⁹ Cfr. Cass. civ., 3 febbraio 2006, n. 2439, in CED Cassazione 2006, secondo cui: "L'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. – il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito –, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza – influenzata dalla vis attrattiva del tribunale fallimentare – ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.";

¹⁰ Cfr. Cass. civ., 19 gennaio 2022, n. 1065, in CED Cassazione 2002: "Dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. L. fall.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie".

L'improcedibilità del giudizio ordinario discende dal principio della esclusività dell'accertamento del passivo, che sta a significare che qualsiasi pretesa che si concretizzi nella richiesta di pagamento di una somma di denaro – anche in via risarcitoria – o di restituzione di un bene acquisito alla massa che si voglia far valere verso il fallimento deve essere accertata mediante lo speciale procedimento di accertamento di cui agli artt. 92 e ss L.F.; sicché, la domanda di ammissione al passivo è l'unico modo di proporre la domanda giudiziale nei confronti della massa e non già una forma meramente facoltativa che si trovi in concorso elettivo con domande dello stesso contenuto in sede contenziosa ordinaria. Tal vis attrattiva non opera soltanto laddove il riassunte dichiaro formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis" (Cass. civ., 8 gennaio 2016, n. 128, in CED Cassazione 2016; Cass. n. 10640/2012; in senso analogo, già Cass. n. 17035/2011).

3. Cassazione Civile, Sez. III, 24 ottobre 2023, n. 29532

Cessione in blocco dei crediti – Opponibilità cessione a terzi

(L. n. 52 del 21 febbraio 1991; artt. 1264 e 1265 c.c.; R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70)

Ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento con data certa del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dalla L. n. 52 del 1991, art. 5.

* * *

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro

Presidente

Dott. CIRILLO F. Maria

Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe

Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime

Rel. Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele

Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

ORDINANZAsul ricorso proposto da [Alfa] (*omissis*)

- ricorrente -

Contro[Beta], [Gamma] (*omissis*)

- controricorrente -

e contro[Delta] (*omissis*), in persona del curatore fallimentare,

- controricorrente -

e controASL, AUSL *et alii* (*omissis*)

- intimati -

Avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila, n. 1449/19;

depositata il 17/09/2019

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime Guizzi

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La società [Alfa] ha proposto ricorso sulla scorta di quattro motivi per la cassazione della sentenza n. 1444/19 del 17/09/2019 emessa dalla Corte d'Appello de L'Aquila che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 732/14 del 9/12/2014 del Tribunale di Chieti - ha confermato, sebbene per

ragioni giuridiche diverse, il rigetto della domanda di condanna dell'ASL al pagamento della somma di € 142.358,61, nonché degli ulteriori importi per prestazioni rese a diverse società di cura.

La ricorrente asserisce di essere cessionaria dei crediti delle predette società in virtù di due contratti di cessione inerenti a crediti derivanti da esercizi di impresa ai sensi della L. 21 febbraio 1991, n. 52 dalle stesse, sottoscritte con società di credito, il cui ramo di azienda di factoring è oggi confluito in [Alfa].

La ricorrente, pertanto, ha adito il Tribunale di Chieti.

Si è costituita in giudizio l'ASL, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva che andrebbe individuata in capo alla Regione, avendo quest'ultima sottoscritto i contratti con le predette società e, pertanto, ne ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, dipoì concessa.

La Regione ha domandato, a sua volta, la chiamata in causa di altre società terze, nonché delle aziende sanitarie locali della Regione.

Il Tribunale adito – individuata nella sola ASL il soggetto legittimato passivamente sul rilievo che i contratti conclusi fossero stati sì stipulati dalla Regione, ma in nome e per conto delle singole aziende sanitarie locali, sul cui bilancio gravano le spese da essi nascenti – ha rilevato nel merito l'infondatezza della domanda attorea, stante l'inopponibilità all'ASL convenuta, nonché alle società di cura, delle operate cessioni di credito, dovendo applicarsi nella specie la disciplina di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 artt. 69 e 70 e dell'allegato E) alla L. 20 marzo 1865, n. 2284, art. 9, in forza della quale la cessione non produce effetto in difetto di adesione dell'amministrazione debitrice, come nel caso di specie.

[Alfa] ha proposto appello avverso detta sentenza, lamentando – tra le altre – l'inapplicabilità della soprarichiamata disciplina al caso di specie, in virtù della considerazione che la stessa trova applicazione solo alle cessioni dei crediti verso l'amministrazione statale.

La Corte territoriale, pur confermando che le norme suddette trovino applicazione per le sole amministrazioni dello Stato, ha rilevato che l'art. 13 dei contratti conclusi dalla Regione con le predette società di cura prevedesse esplicitamente che ogni singola cessione di credito dovesse essere accettata dalla Regione “ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 2240 del 18 novembre 1923, artt. 69 e 70”. L'appellante ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila, cui hanno resistito con controricorso all'avversaria impugnazione, con tre distinti controricorsi, l'ASL e la curatela fallimentare delle società di cura, chiedendo l'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 *bis* 1 c.p.c.

La ricorrente e tutte le controricorrenti hanno presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, [Alfa] deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti, con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe mal interpretato la clausola contrattuale *de qua* secondo la quale “in caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto” – ovverosia quello intervenuto tra la Regione e ciascuna casa di cura – queste ultime “si impegnavano a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, all'Azienda Sanitaria Locale competente, prevedendo altresì che “la predetta cessione dovrà essere accettata dalla Regione”.

La ricorrente sostiene che detta clausola, mentre stabilisce che ai fini della piena efficacia ed opponibilità della cessione rispetto ai terzi, ed in particolare al debitore ceduto (ASL) sia sufficiente la sola notifica della cessione, essa prevede altresì l'accettazione della Regione al solo scopo di rendere ad essa opponibile la cessione.

Dunque, la diversa interpretazione operata dalla sentenza impugnata avrebbe violato le regole di interpretazione del contratto, essendo noto che “le clausole del contratto si interpretano le une per

mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363), operazione che va condotta secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e che, se sussiste un dubbio, le clausole vanno lette nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbero nessuno (art. 1367 c.c.), in vista di un equo temperamento degli interessi delle parti (art. 1371 c.c.). Dunque, la Corte d'Appello avrebbe violato tali norme interpretative dal momento che la cessione è un contratto bilaterale tra cedente e cessionario, al quale rimane estraneo il debitore ceduto.

La Corte di cassazione ritiene in parte inammissibile e in parte non fondato tale primo motivo sulla scorta del fatto che colui che intende denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole che la disciplinano, avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assume violati ed in particolare il punto ed il modo in cui il Giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi in una mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza, in quanto quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni.

Nello stesso solco si inserisce anche l'affermazione secondo la quale il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice di merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss c.c. deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un certo criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l'espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale.

Senonché, l'asserita incompatibilità – tra la natura e l'oggetto del contratto e l'interpretazione del suo art. 13 – viene compiuta non con riferimento alla natura e all'oggetto del contratto, bensì avuto riguardo al diverso negozio giuridico costituito dalla cessione del credito, donde l'infondatezza della censura.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui al R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70.

La sentenza impugnata viene censurata per aver escluso il venir meno dell'inefficacia della cessione sebbene i contratti – dai quali derivano i crediti ceduti – avessero esaurito i loro effetti, condizione questa per l'applicazione della disciplina generale in tema di cessione, in luogo di quella prevista dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70 giacché quest'ultima determina solo una provvisoria inefficacia della cessione, destinata a venire meno con l'esecuzione del contratto cui i crediti oggetto di cessione accedono.

Dunque, non pertinenti sarebbero i precedenti giurisprudenziali citati in sentenza, per ritenere che – in mancanza di prova agli atti del giudizio della corretta ed integrale esecuzione delle prestazioni da parte delle case di cura – non potesse riconoscersi che i contratti in questione avrebbero esaurito i loro effetti.

Tali arresti si riferirebbero a contratti di appalto di opere pubbliche, per il quale il credito verso l'amministrazione dello Stato nasce solo all'esito del collaudo.

Con il terzo motivo, strettamente legato al precedente, [Alfa] denuncia la violazione e la falsa applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La ricorrente deduce che, ove si ritenesse il rapporto negoziale in esame appartenente al novero dei contratti di appalto, le cessioni di crediti ai sensi del menzionato decreto legislativo divengono pienamente opponibili alla P.A. se la medesima non le rifiuta entro quarantacinque giorni dalla notifica.

I motivi (secondo e terzo) di impugnazione sono entrambi inammissibili a norma dell'art. 366 c.p.c., 1 comma 4).

Il terzo motivo, in particolare, è privo del requisito di specificità perché si fonda solo su riferimenti giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata. Esso, invero, non esamina correttamente, contestando le ragioni della supposta illegittimità della pronuncia, le affermazioni ivi contenute secondo cui non essendo stata fornita la prova del fatto che i contratti fonte dei crediti oggetto di cessione non avessero esaurito la loro esecuzione, conseguente alla mancata accettazione del debitore ceduto.

In altre termini, la ricorrente anziché dolersi del riferimento ad arresti di questa Corte ritenuti inconferenti, avrebbe dovuto censurare l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'esistenza di contestazioni circa l'esatta esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti fonte dei crediti ceduti impediva di considerare gli stessi come eseguiti, facendo venir meno la condizione provvisoria di inopponibilità della cessazione di cui alle norme legislative richiamate e recepite nei contratti.

Nel ritenere che ciò non si avvenuto, deve concludersi che la censura – non cogliendo, né contrastando adeguatamente la “ratio decidendi” della sentenza impugnata – risulta inammissibile per difetto di specificità.

Con il quarto e ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 21 febbraio 1991, n. 52 art. 5, comma 2.

In particolare, [Alfa] assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la decisione del primo giudice in punto di inopponibilità delle cessioni pure ai fallimenti delle case di cura cedenti, esito al quale perveniva in ragione della mancata prova del pagamento del corrispettivo di cessione. La sentenza impugnata sul punto richiamava un precedente giurisprudenziale secondo cui, a tali fini, il pagamento del corrispettivo della cessione non poteva considerarsi “condizione alternativa introdotta dalla L. n. 52 del 1991 rispetto alla regola di cui all’art. 1265 c.c.”.

Il motivo, ancorché in astratto fondato, non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, ma richiede solo che la motivazione della stessa venga corretta ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c.

In via preliminare, si deve evidenziare in punto di ammissibilità che non può accogliersi l’eccezione di “novità” della questione oggetto del presente motivo, avendo la medesima già costituito oggetto di specifico motivo di appello, sicché l’eccezione di novità risulta destituita di fondamento.

Nel merito, il motivo risulta fondato avendo la Corte di cassazione affermato, anche recentemente, che “ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento con data certa del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dalla L. n. 52 del 1991, art. 5”, principio questo applicato anche con riferimento ad un caso analogo in cui si sosteneva “che il pagamento con data certa del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l’unica modalità per l’opponibilità ai terzi della cessione”.

Senonché, tale rilievo non giova alla ricorrente in quanto – come peraltro rilevato dalle controricorrenti curatele fallimentari – le cessioni risultano comunque inopponibili ai fallimenti in difetto di corretta notifica delle stesse. Circostanza questa non adeguatamente confutata da [Alfa], la quale si è limitata ad osservare che il rilievo avversario sarebbe “in contraddizione con la tesi (infondata) della necessità dell’accettazione da parte della pubblica amministrazione”, senza, dunque, confutare nel merito il fatto dell’assenza di notificazione.

Il motivo, pertanto, ponendo una questione che è priva di decisività rispetto all’esito del presente giudizio, risulta per questa ragione inammissibile.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna di esse in € 10.000,00 più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1-quater bis.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 17 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2023

* * *

IL CASO

A seguito della pronuncia di rigetto della Corte d'Appello de L'Aquila – di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti – sulla domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 142.358,61 formulata da [Alfa] nei confronti dell'ASL, nonché degli ulteriori importi vantati per prestazioni rese nei confronti delle società di cura, l'appellante proponeva ricorso per cassazione della sentenza impugnata sulla scorta di quattro motivi: (i) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti, con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.; (ii) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70; (iii) violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; (iv) violazione della L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 5, comma 2.

Resistevano in giudizio, tra i diversi soggetti intimati, soltanto l'Asl e le curatele fallimentari delle società di cura, che ne chiedevano il rigetto e/o l'inammissibilità.

La Corte di legittimità, all'esito della trattazione, rilevava l'inammissibilità dei motivi di ricorso presentati da [Alfa] per le seguenti ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.

In merito al primo motivo, i giudici di legittimità ritenevano che con il ricorso per cassazione, colui il quale volesse denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole che disciplinano una fattispecie, essendo invece necessario specificare i canoni che in concreto si assumono violati, oltre che individuare il punto ed il modo in cui il giudice di prime cure si sia allontanato dai suddetti principi regolatori.

Continuava la Corte sostenendo, infatti, che non possono “le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra”.

Conseguentemente, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto contenere la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l'espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale.

La Corte di cassazione analizzava congiuntamente il secondo e il terzo motivo, attesa la loro connessione – ovvero sia essendo gli stessi riferibili alla disciplina inerente ai contratti di appalto di opere pubbliche –, ritenendo quanto al secondo non pertinenti i riferimenti giurisprudenziali citati dalla sentenza

impugnata per ritenere che - in mancanza di prova agli atti del giudizio della corretta ed integrale esecuzione delle prestazioni da parte delle case di cura (sussistendo contestazioni sollevate dall'ASL circa il non corretto adempimento delle loro prestazioni contrattuali) - non potesse riconoscersi che i contratti in questione avessero esaurito i loro effetti. Tali arresti, infatti, si riferiscono a contratti di appalto di opere pubbliche, per il quale il credito verso l'amministrazione pubblica nasce solo all'esito del collaudo.

In merito al terzo motivo, la Corte di cassazione disattendeva le doglianze del ricorrente ritenendo lo stesso privo di specificità, in quanto fondato esclusivamente sui riferimenti giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata.

I Giudici di legittimità sostenevano che esso non spiega a sufficienza le ragioni della supposta illegittimità dal momento che la ricorrente anziché dolersi del riferimento ad arresti di questa Corte ritenuti inconferenti, avrebbe invero dovuto censurare l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'esistenza di contestazioni, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti fonte dei crediti ceduti, impediva di considerare gli stessi come eseguiti, facendo venir meno la condizione provvisoria di inopponibilità della cessazione di cui alle norme legislative suddette, "recepite" nei contratti.

Di conseguenza, non essendo ciò avvenuto, la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità della censura proposta dalla ricorrente.

Con riferimento al quarto (e ultimo) motivo di ricorso, i Giudici di legittimità, sebbene abbiano ritenuto in astratto lo stesso fondato, si sono limitati alla sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.

In particolare, la Corte ha ritenuto il motivo fondato nel merito e ciò in virtù di alcuni recenti pronunciamenti sul punto, tra cui l'affermato principio secondo il quale "ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dalla L. n. 52 del 1991, art. 5".

Le cessioni risultano in ogni caso inopponibili ai fallimenti, attesa l'inesatta notifica delle stesse. Detta circostanza - non confutata neppure dai documenti agli atti del giudizio - è avvalorata dal fatto che la ricorrente nulla ha eccepito in merito alla mancata notificazione, essendosi limitata ad una mera confutazione generica delle argomentazioni di controparte.

Alla luce delle predette argomentazioni, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, attesa l'inammissibilità dei motivi posti a fondamento dello stesso, condannando -al contempo - la ricorrente [Alfa] al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio.

COMMENTO

Come noto il negozio di cessione ha una struttura bilaterale: esso si perfeziona con l'incontro della volontà di cedente e cessionario. Il debitore ceduto è dunque estraneo a tale dinamica contrattuale¹. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1264, 1° comma, c.c. "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". La notifica è condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto (alternativa all'accettazione, dunque).

¹ V. ex multis G. IORIO, *Corso di Diritto privato*, V ed., Torino, 2022, 321; F. GAZZONI, *Manuale di Diritto privato*, XX ed., Napoli, 2021, 620.

La notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente².

Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario³, costituendo quest'ultima una delle varie forme di notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario.

La notificazione della cessione (o la sua accettazione) assume poi rilievo anche ai fini dell'opponibilità di essa nei confronti di terzi per regolare, come accennato, il contrasto tra più cessionari del medesimo credito o dirimere eventuali conflitti tra il cessionario ed creditore del cedente, pignorante il credito ceduto.

In materia di cessione dei crediti di massa, il regime di opponibilità della cessione è più ampio di quello codicistico, come precisato dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento laddove ha ribadito⁴ il

² Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9761, in CED Cassazione 2005. Cfr. Cass. civ., 2 settembre 1997, n. 8387, in CED Cassazione 1997: "La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell'indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all'espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento".

³ In senso contrario, GRAZIADEI, *La notificazione al debitore ceduto come condizione di efficacia della cessione dei crediti nei confronti di terzi*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, Milano, 1962, in cui si afferma: "la notificazione di cui all'art. 1264, comma 1 deve essere intesa come il risultato dell'attività giuridica formale del pubblico ufficiale abilitato ad eseguirla, diretta alla consegna al destinatario di una copia dell'atto".

⁴ Cass. civ., 15 febbraio 2021, n. 3784, in CED Cassazione 2021: "l'interpretazione della L. n. 52 del 1991, art. 5, recante norme sull'opponibilità nei confronti dei terzi della cessione di crediti d'impresa verso corrispettivo, risulta più agevole di quanto indicato dal fallimento nel suo argomentare. Non è difatti controverso che la della L. n. 52, art. 5, comma 1, lett. c), secondo cui "qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento", ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Altrettanto generalmente condivisa dalla dottrina è l'opinione secondo la quale il nuovo criterio di opponibilità non ha modificato o integrato quello previsto dagli artt. 1265 e 2914 c.c. - che a suo tempo adottò lo strumento della notificazione al debitore in alternativa all'accettazione del debitore con atto di data certa - ma si è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo. Con ciò ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente, il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l'accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., che attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo. Precisazione, questa, dovuta ove si consideri che lo stesso legislatore non ha mancato di precisare (art. 5, comma 2) che "è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile". Il nuovo criterio, difatti, si distingue da quello di diritto comune non solo per l'adozione di un differente strumento di opponibilità, rappresentato dal pagamento di data certa del "corrispettivo della cessione", ma soprattutto per la sua maggiore idoneità a facilitare l'opponibilità delle cessioni di crediti d'impresa verso corrispettivo aventi per oggetto grandi masse di crediti presenti e futuri"; vedi anche Cass. civ., 20 febbraio 2020, n. 5616, in CED Cassazione 2020: *In materia va segnalato, prima di tutto, il sistema normativo predisposto dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52, artt. 5 e 7, c.d. legge factoring, con riguardo alle cessioni di "crediti futuri" che rispondano a tutti i requisiti e alle condizioni indicati negli artt. 1, 2 e 3 della Legge medesima: tale sistema risulta basato sull'antiorità di data certa del "pagamento del corrispettivo della cessione" al fallimento, salva comunque la prova, da parte del curatore, della scientia decoctionis del factor al tempo dell'avvenuto pagamento (su questo sistema v., in particolare, Cass., 23 giugno 2015, n. 12994)". (così Cass. Sez. 1, ord. 5616/2020). Nel precedente qui richiamato viene dato rilievo alla contemporanea vigenza, altresì, della normativa di diritto comune di cui all'art. 2914 c.c., n. 2 e L. Fall., art. 45, fondata sulla regola dell'antiorità di data certa della notifica della cessione (secondo*

principio di diritto secondo cui “ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dalla L. n. 52 del 1991, art. 5”.

La disciplina di riferimento è dunque dettata dall'art. 5 della Legge n. 52 del 1991, secondo cui, al primo comma, *"Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: (...) b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento"*; al comma secondo, aggiunge che: *"E' fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile"*.

La normativa dettata dal Legislatore in materia di factoring ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, ossia il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore, che si affianca ma non si sostituisce a quello della notificazione al debitore, in alternativa all'accettazione del debitore, con atto di data certa e di cui agli artt. 1265 e 2914 c.c.

La ratio giustificante l'istituto è stata ravvisata nella *"intenzione del legislatore di favorire gli interessi del cessionario, sia agevolandogli l'esercizio dell'attività di finanziamento del cedente mediante la previsione della cedibilità di crediti anche futuri in massa, prima molto discussa; sia accordandogli la possibilità di ricollegare l'opponibilità delle cessioni al pagamento del corrispettivo di data certa, ossia ad un fatto interno alla fattispecie della cessione coincidente con la monetizzazione dei crediti ceduti; sia, infine, consentendogli di ottenere l'opponibilità della cessione per l'intero importo dei crediti ceduti, pagando soltanto una parte del corrispettivo"*.

In ipotesi di factoring, dunque, il cessionario potrà opporre l'intervenuta cessione ad eventuali ulteriori terzi aventi pretese sul credito ceduto ricorrendo a due modalità alternative di perfezionamento della cessione ai fini della sua opponibilità ai terzi, che possono esprimersi o, ex art. 5, comma 1, con la dimostrazione del pagamento, anche solo parziale, del trasferimento di un credito esistente o futuro o, ex art. 5, comma 2, con la dimostrazione della notifica o accettazione del trasferimento alla parte debitrice, secondo la disciplina generale ex artt. 1264-1265 c.c.

Avv. Andrea Festa

Festa@munaripartners.it

la nozione ripresa, anche di recente, dalla pronuncia di Cass., 23 giugno 2018, n. 16566) alla sentenza dichiarativa ovvero dell'accettazione (sempre di data certa) della medesima da parte del debitore ceduto. In proposito, si indica che "la disciplina dettata dalla citata legge speciale risulta intesa a dettare non già un regime esclusivo di opponibilità della cessione ai creditori del cedente e al fallimento di quest'ultimo, bensì un regime ulteriore di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring - che risulta "utilizzabile" (nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste) in via alternativa a quella delineata dal diritto comune".

4. Cassazione Civile, 2 ottobre 2023, n. 21821

Opere Pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - Sospensione dei lavori - Spese generali e utili non conseguiti - Diritto dell'appaltatore al pagamento - Presunzione di danno - Sussistenza

In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895, n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva gli utili non conseguiti e le spese generali, ove il committente, con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, considerando che l'art. 34 del d.P.R. n. 554 del 1999 prevede per tale voce il 10% del prezzo dell'appalto.

Obbligazioni e contratti - Cessione del credito - Cedibilità dei crediti - Crediti determinabili, contestati e futuri - cedibilità - sussistenza - probabilità della venuta ad esistenza del credito - irrilevanza - conseguenze - fattispecie.

(DPR 16 luglio 1962 n. 1063; RD 25 maggio 1895 n. 350; Art. 1362 c.c.; Art. 1363 c.c.; Art. 1453 c.c.)

La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di una delle società ricorrenti, cessionaria di un credito di natura risarcitoria derivante dalla mancata prosecuzione di un contratto di appalto pubblico).

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto	- Presidente -
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G.	- rel. Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco	- Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni	- Consigliere -
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23955/2017 R.G. proposto da:

(Omissis) s.r.l., in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma via di Porta Pinciana, 6, presso lo studio (omissis);

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (Omissis) s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma via Nizza 59, presso lo studio dell'avvocato (omissis);

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

ANAS s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, (omissis), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

FALLIMENTO della (Omissis) s.r.l., in liquidazione (Omissis), elettivamente domiciliata in Roma via di Porta Pinciana, 6 (omissis);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3574/2017 depositata il 29.5.2017;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell'8.6.2023 dal Consigliere Dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA

1. La Curatela della (Omissis) s.p.a. ha convenuto in giudizio l'ANAS in data 12.6.2001 dinanzi al Tribunale di Roma, assumendo che la società ancora in bonis aveva stipulato un contratto di appalto il 27.7.1986 e che la Curatela, dopo il fallimento, intervenuto il 5.4.1995, si era dichiarata disposta a completare i lavori previo accordo con le imprese subappaltatrici ((Omissis) s.r.l.; Ing. P.I. s.p.a.; IPPI s.p.a.), che di fatto avevano eseguito anche le opere precedenti sino a quel momento con il consenso della committente, e dolendosi del fatto che l'ANAS, pur più volte sollecitata, non aveva provveduto a consegnare i lavori.

Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni per il mancato utile conseguibile e per l'immobilizzo delle attrezzature e degli impianti rimasti in cantiere e ha reiterato la richiesta di pagamento per le somme iscritte a riserva per Lire 276.770.000.

Si è costituita in giudizio l'ANAS, chiedendo il rigetto delle domande e assumendo di non aver consegnato il cantiere per l'impossibilità di provvedere al collaudo delle opere fino allora eseguite per la mancata messa in tensione dei tiranti.

È intervenuta volontariamente nel giudizio la (Omissis) s.r.l. quale acquirente del credito in forza di contratto di cessione del (Omissis), affermando il proprio subentro nei crediti spettanti alla (Omissis) s.p.a. in bonis, alla Ing. P.I. s.p.a. e alla IPPI s.p.a., fermo il proprio obbligo di riversare al Fallimento (Omissis) il 15% di quanto avrebbe incassato.

2. Il Tribunale ha respinto tutte le domande, ritenendo che le riserve non fossero state tempestivamente esplicitate e che comunque non fosse provato il maggior costo; inoltre, secondo il Tribunale, il rapporto conseguente al contratto di appalto si era estinto per il fallimento, poiché la curatela della (Omissis) non aveva manifestato tempestivamente la volontà di proseguire il rapporto.

3. Avverso la predetta sentenza di primo grado del 21.12.2007 hanno proposto appello la s.r.l. (Omissis) e la Curatela della (Omissis) s.p.a.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 29.5.2017 ha parzialmente accolto il gravame e ha condannato l'ANAS a pagare la somma di Euro 117.446,61 in favore del Fallimento (Omissis) s.p.a., nonché il 50% delle spese processuali del doppio grado, per il resto compensate, e ha compensato le spese quanto alla (Omissis).

La Corte di appello ha confermato le statuizioni di primo grado quanto alle riserve, ma ha ritenuto fondato l'appello relativamente all'applicazione, giudicata erronea, della L. Fall., art. 81, e alla sussistenza di un impegno contrattuale assunto da ANAS nei confronti della Curatela e rimasto inadempito; ha liquidato i danni con riferimento alla permanenza in cantiere di strumenti e attrezzature;

ha escluso che nel contratto di cessione del credito potesse ritenersi compreso quello riveniente dal risarcimento per inadempimento.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 5.10.2017 ha proposto ricorso per cassazione la (Omissis), svolgendo due motivi (ma in realtà tre perché il primo si compone di due sotto-motivi).

Con atto notificato il 14.11.2017 ha proposto controricorso l'ANAS, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Con atto notificato il 14.11.2017 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Fallimento della (Omissis) s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado. Con controricorso notificato il 6.12.2017 la (Omissis) ha resistito al ricorso incidentale del Fallimento della (Omissis) s.p.a., di cui ha chiesto il rigetto.

Intervenuta la dichiarazione di fallimento anche della (Omissis) s.r.l., si è costituita in giudizio la relativa Curatela fallimentare, presentando inoltre istanza di sollecita fissazione di udienza.

Il Fallimento (Omissis) ha presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso principale, rubricato I a) e inerente il mancato riconoscimento del danno per mancato utile, la ricorrente (Omissis) ha denunciato violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 34, comma 2, lett. d), e dell'art. 1266 c.c. (rectius: art. 1226), nonché irragionevolezza per contrarietà a nozioni di comune esperienza.

5. Con il secondo motivo di ricorso principale, rubricato I b), proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in tema di attribuzione del risarcimento al Fallimento (Omissis) e non alla (Omissis) la ricorrente (Omissis) ha denunciato violazione degli artt. 1262 e 1263 c.c. (rectius: artt. 1362 e 1363) e omesso esame di fatto accertato con riferimento alle espressioni "a qualsiasi titolo" e a quelle di cui all'art. 6 dell'Accordo.

6. Con il terzo motivo di ricorso principale, rubricato II), inerente la sospensione parziale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente principale ha denunciato violazione o falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il Fallimento (Omissis) denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 c.c., dell'art. 115 c.p.c., della L. n. 2248 del 1865, art. 345, e del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 34 e 122, nonché mancanza di motivazione.

8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il Fallimento ricorrente denuncia assoluta carenza di motivazione con riferimento alle riserve di appalto.

9. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Fallimento ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16 e 54, con riferimento alle riserve di appalto.

10. Quanto al ricorso principale si impone in via prioritaria, dal punto di vista logico e giuridico, l'esame del secondo motivo, etichettato I b), che attiene alla legittimazione di (Omissis) s.r.l. perché solo il suo accoglimento eviterebbe l'assorbimento per carenza di legittimazione ed interesse del primo e del terzo che attengono all'entità della pretesa fatta valere dalla ricorrente.

11. La Corte romana nel p. 1, pag.3, della sentenza impugnata ha ritenuto che la (Omissis) fosse legittimata a far valere la domanda sub b), riguardante le riserve, e non la domanda sub a) riguardante la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento di Anas.

La legittimazione di (Omissis) a far valere la domanda sub c), riguardante il risarcimento del danno per la mancata prosecuzione del rapporto è invece stata trattata nel p. 9.5 a pag.23-24, ove è stato affermato che il contratto di cessione non riguardava il credito risarcitorio scaturente da inadempimento contrattuale.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il secondo contratto di cessione del (Omissis) prevalesse sul primo del (Omissis); che il tenore letterale di questo secondo e prevalente contratto concernesse solo le pretese nascenti dal contratto e non dall'inadempimento della controparte; che tale conclusione fosse rafforzata dalla comparazione a contrario fra i due testi contrattuali; che (Omissis) avesse agito quale cessionaria del credito e non jure proprio quale subappaltatrice ed esecutrice; che l'Accordo del (Omissis) non fosse soggettivamente novativo.

12. Giova puntualizzare che i primi due contratti di cessione sono intervenuti a (Omissis), prima del fallimento della (Omissis) e prima della prosecuzione dell'appalto con l'Accordo del 1996 con l'intervento del Fallimento (Omissis) e delle imprese subappaltatrici.

Tuttavia è ben noto che la cessione di credito può riguardare anche crediti futuri, purché determinati o determinabili, come conferma il disposto della L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 3, in tema di factoring, secondo cui i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno, purché da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

Inoltre la cessione di crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non di validità (Sez. 1, n. 31896 del 10.12.2018).

Nessun dubbio nutre poi la giurisprudenza circa la cedibilità dei crediti risarcitori, nascenti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale (Sez. 6 - 3, n. 8869 del 31.3.2021; Sez. 3, n. 22726 del 12.9.2019).

13. La ricorrente (Omissis) denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e omesso esame di fatto accertato con riferimento alle espressioni "a qualsiasi titolo" e a quelle di cui all'art. 6 dell'Accordo.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha mostrato di volersi attenere all'interpretazione letterale del testo dei due contratti, puntualmente trascritti alle pagine 4-6 del ricorso e allegati ad esso, e di ritenere prevalente il secondo testo, perché successivo, ma entrambi i testi utilizzano la stessa formula, ampia e

onnicomprendiva "tutti i crediti che le spettano e le verranno a spettare a qualunque titolo" quanto alla cessione effettuata dalla (Omissis) alla (Omissis).

Il riferimento, peraltro specificativo, ai crediti risarcitori è contenuto nella prima scrittura ma riguarda la cessione a (Omissis), posta a monte, dei crediti delle due altre imprese subappaltatrici (Ing. P.I. s.p.a. e IPPI s.p.a.) da esse vantati verso la (Omissis), ove si parla di "tutti i crediti presenti e futuri, compresi i danni subiti" (punto 2 della scrittura (Omissis)).

Il canone di interpretazione letterale risulta così violato, non essendoci alcuna ragione per espungere dall'espressione "a qualunque titolo" il titolo risarcitorio da inadempimento contrattuale, mentre l'unico argomento addotto è del tutto inconsistente, visto che la frase considerata dalla Corte capitolina si riferisce ad un'altra cessione e comunque ha una portata meramente specificativa (tutti i crediti e quindi anche i crediti risarcitori, e non tutti i crediti più quelli risarcitori).

Inoltre con la Convenzione del (Omissis) tra il Fallimento (Omissis) e le tre imprese subappaltatrici, fra cui (Omissis), fu pienamente confermata la cessione dei crediti, con indicazione delle modalità di riscossione, con la previsione che sarebbe stata appunto (Omissis) a incassare i crediti, trattenendo l'85% e girando il residuo 15% (corrispondente all'utile dell'appaltatore principale) al Fallimento (Omissis).

Deve poi considerarsi come la stessa Corte di appello abbia ritenuto l'esistenza del collegamento funzionale fra l'Accordo, e cioè la convenzione del 1996 e il contratto di appalto originario e la compenetrazione reciproca tra i due negozi (cfr. sentenza impugnata p. 7 e 8), al punto da indursi a ravvisare l'inadempimento di Anas agli obblighi assunti in forza dell'Accordo a cui non è stata ritenuta estranea.

14. Con il primo motivo di ricorso principale, rubricato Ia) e inerente il mancato riconoscimento del danno per mancato utile, la ricorrente (Omissis) ha denunciato violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 34, comma 2, lett. d), e dell'art. 1226 c.c., nonché irragionevolezza per contrarietà a nozioni di comune esperienza.

La censura corrisponde a quella proposta dal Fallimento (Omissis) con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per denunciare violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 c.c., dell'art. 115 c.p.c., della L. n. 2248 del 1865, art. 345, e del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 34 e 122, nonché mancanza di motivazione, come pure con il secondo motivo di ricorso incidentale che denuncia assoluta carenza di motivazione.

15. Secondo la Corte capitolina non spettava al Fallimento (Omissis) e quindi neppure alla (Omissis), ove ritenuta legittimata, il risarcimento del danno per il mancato utile conseguibile se i lavori fossero stati completati come pattuito, in assenza dell'accertato inadempimento contrattuale dell'Anas, perché tale danno non poteva essere quantificato come indicato e parametrato al ricavo in Lire 1.230.000.000, mentre bisognava avere riguardo alla differenza fra il ricavo e la spesa per il completamento delle opere, non determinabile in base a circostanze concrete, sicché la domanda doveva essere respinta per difetto di prova sul quantum.

16. L'errore commesso dalla Corte, e stigmatizzato da entrambi i soggetti che si contendono il risarcimento (ormai, le Curatele fallimentari delle due imprese (Omissis) e (Omissis)), è evidente.

A parte il fatto che la valutazione del valore delle spese per le opere ancora da eseguire avrebbe potuto essere basata sui risultati di una eventuale consulenza tecnica, la legge forniva elementi sufficienti per la determinazione dell'utile d'impresa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., visto che il danno non

poteva essere provato nel suo preciso ammontare e non per colpa della parte danneggiata perché gli elementi mancanti ai fini della valutazione riguardavano delle spese che non erano state sostenute a causa dell'inadempimento dell'Anas.

Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 34, recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, in tema di "Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo" al comma 4, indica nella percentuale del 10% l'utile dell'appaltatore da conteggiare a tali fini.

Nello stesso senso depone la giurisprudenza di questa Corte in tema di risarcimento del danno con riferimento al tema delle spese generali (Sez. 1 n. 14779 del 10.7.2020; Sez. 1, 2.3.2009, n. 5010; Sez. 1, 22.12.2011, n. 28429), allorché afferma che le spese generali, mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all'appaltatore, sono invece dovute a quest'ultimo a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, essendo inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere, il che avviene segnatamente in caso di illegittima sospensione di lavori, di modo che il relativo rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall'appaltatore in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione.

Da ciò la Corte di Cassazione ha tratto ragione per affermare, quindi, che fin dall'entrata in vigore del D.M. 29 maggio 1895, n. 257 (art. 20), e poi, in epoca recente, la normativa (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 34, comma 2, lett. b); D.M. 19 maggio 2000, n. 145, art. 25, comma 2, lett. a); D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 32, comma 2, lett. b)) ha fornito analitica disciplina di determinazione di tale voce di spesa, prevedendo un ammontare percentuale rispetto al prezzo dell'appalto, inducendo una presunzione di danno, a tale titolo, per l'illegittimo protrarsi dei lavori.

17. Non diversamente ha ragionato questa Corte nell'applicare della L. n. 2248 del 1865, art. 345, all. F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, e avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma (Sez. 1, n. 26009 del 17.10.2018).

Tale norma attribuiva all'Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Tale principio è stato ribadito dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 122, come pure dal D.Lgs. 21 aprile 2006, n. 163, art. 134, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 109, ed ora dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 123.

In tema di appalto di opere pubbliche, la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore, ma non incide sulla natura di credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del

sopravvenuto deprezzamento della moneta. (Sez. 1, n. 1114 del 1.2.1995, richiamata anche di recente da Sez.1, n. 11361 del 2.5.2023).

18. Merita quindi accoglimento il primo motivo di ricorso principale; deve invece essere rigettato il primo motivo del ricorso incidentale del Fallimento (Omissis), non legittimato, alla luce di quanto esposto con riferimento al secondo motivo di ricorso principale di (Omissis).

19. Con il terzo motivo di ricorso principale, rubricato II), inerente alla sospensione parziale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente principale (Omissis) ha denunciato violazione o falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

La ricorrente contesta la valutazione di tardività dell'iscrizione delle riserve e argomenta essenzialmente con riferimento alla riserva n. 3, per osservare che nella specie non era intervenuto un provvedimento di sospensione ma era stata emessa una serie di ordini di servizio con cui si disponeva l'interruzione di alcune categorie di lavori e la prosecuzione di altre, con andamento alternativo.

La Corte di appello, per ritenere tardiva l'iscrizione della riserva, ha fatto leva sul fatto che essa avrebbe dovuto avvenire nel momento in cui emergeva la mera potenzialità dannosa, senza che fosse a tal fine necessaria anche la piena consapevolezza di entità e connotazione degli oneri conseguenti.

Viceversa, osserva (Omissis), non era stato considerato che non vi era stata alcuna sospensione in senso tecnico-giuridico e l'istituto della sospensione parziale era stato introdotto solo con il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133, non applicabile *ratione temporis*.

20. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il Fallimento ricorrente denuncia assoluta carenza di motivazione con riferimento alle riserve di appalto.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Fallimento ricorrente, dichiarando di condividere il motivo di (Omissis), denuncia violazione o falsa applicazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16 e 54.

Solo in data 18.10.1993, secondo la ricorrente, erano insorte le condizioni per l'acquisizione della contezza della potenzialità lesiva delle "interruzioni" disposte dalla committente, in assenza di una sospensione totale delle opere.

21. I predetti motivi, anche in questo caso proposti dai due soggetti che si contendono il risarcimento nei confronti di Anas, si sovrappongono integralmente nel loro contenuto.

I motivi proposti dal Fallimento (Omissis) appaiono tuttavia inammissibili poiché la sentenza impugnata ha ritenuto che con riferimento alla domanda di pagamento delle riserve svolte durante l'esecuzione dell'appalto sussistesse la legittimazione attiva di (Omissis), quale cessionaria del credito (cfr. sentenza impugnata, pag. 3, p. 1).

Il motivo proposto da (Omissis) appare complessivamente infondato, pur presentando anche profili di inammissibilità.

22. Il fatto che il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133, abbia espressamente considerato la natura parziale del provvedimento di sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante non significa affatto che prima di tale espressa regolamentazione non potessero essere emessi provvedimenti parziali di sospensione, come nel caso è avvenuto secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito e non messa in discussione dal motivo, attraverso l'alternata disposizione selettiva mediante ordini di servizio di alcune lavorazioni e il blocco delle altre (a) drenaggio del terreno a monte delle pile; b) consolidamento strutturale delle pile e fondazioni; c) posa in opera dei tiranti di ancoraggio delle pile).

Nulla esclude, quindi, che anche a tali ordini di lavorazione parziale, comportanti altrettanti ordini di sospensione parziale, quali fatti potenzialmente dannosi per l'appaltatore, dovesse applicarsi l'istituto della riserva codificato dal R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54, recante il Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dal R.D. n. 350 del 1895, art. 53, alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione. (Sez. 1, n. 9518 del 4.4.2019; Sez. 1, n. 4718 del 28.2.2018).

Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo. (Sez. 1, n. 28801 del 9.11.2018).

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt. 53, 54 e 64 (applicabile *ratione temporis*), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (Sez. 1, n. 7479 del 23.3.2017).

23. V'e' da aggiungere che la Corte territoriale (a pag. 6, sub p. 3.1.) ha formulato un preciso accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, circa l'evidenza della specifica potenzialità dannosa di ciascun ordine di lavorazione parziale e correlativa sospensione, per esempio con riferimento all'utilizzo del personale presente in cantiere, percepibile dall'impresa a prescindere dalla concreta incidenza quantitativa sui costi.

Inoltre, secondo una giurisprudenza risalente ma mai smentita (e anzi di recente richiamata: Sez. 13.2.2019 n. 4259; Sez. 1, 11.3.2019 n. 6926), nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale. L'accertamento del giudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto alla specifica natura dei fatti oggetto delle medesime ed al manifestarsi dei loro effetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. (Sez. 1, n. 2599 del 12.4.1986; Sez. 1, n. 2102 del 6.4.1982; Sez. 1, 19.5.1989, n. 2395).

24. Si è già detto che il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale del Fallimento (Omissis) sono inammissibili perché rivolti avverso un capo della decisione in tema di riserve d'appalto sul quale è stata ravvisata la legittimazione di (Omissis) già dalla Corte di appello.

E' quindi superfluo aggiungere che la censura proposta per vizio motivazionale di omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è erroneamente qualificata perché in realtà il ricorrente si duole di una mancanza assoluta di motivazione che rileva ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, come vizio di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; inoltre nessun fatto decisivo storico risulta omesso o indicato dalla parte ricorrente.

Per altro verso, anche volendo riqualificare il motivo come vizio di nullità per error in procedendo alla stregua del principio iura novit curia, il denunciato vizio assoluto di motivazione non sussiste, poiché la Corte di appello ha affrontato le deduzioni del Fallimento (Omissis) e ha dato conto a pagina 4, p. 2.1. e 2.2., delle ragioni del ritenuto carattere pacifico o irrilevante dei fatti che i capitoli formulati intendevano dimostrare.

Infine, per costante giurisprudenza, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Sez. 6 - 1, n. 16214 del 17.6.2019; Sez. 3, n. 18285 del 25.6.2021).

Inoltre in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Sez. 3, n. 22883 del 13.9.2019).

25. Infine la Corte di appello ha ritenuto che le prove dedotte fossero attinenti a fatti pacifici (fra cui le varie sospensioni lavori) o irrilevanti ai fini del decidere; che alcuni capitoli quelli rubricati c), d), f) e r) fossero generici per il mancato riferimento teleologico; che i capitoli o) e p) attenessero a fatti pacifici.

La ricorrente non si confronta con tali esistenti e specifiche motivazioni, insiste sull'ammissione di capitoli giudicati pacifici (e quindi non bisognosi di prova), ovvero generici, senza dimostrarne la specificità e la loro disconosciuta preordinazione teleologica, o infine irrilevanti, senza dimostrarne in modo specifico e puntuale la rilevanza, specie in riferimento a quanto argomentato in sentenza nel p. 2.2. di pag. 4.

26. Per i motivi esposti occorre accogliere il primo e il secondo motivo di ricorso principale, respinto il terzo, e rigettare il ricorso incidentale del Fallimento (Omissis).

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nulla in punto spese, quanto ai rapporti Fallimento (Omissis) - Anas poiché Anas non ha proposto controricorso al ricorso incidentale del Fallimento (Omissis).

Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nei confronti del ricorrente incidentale, del cd. doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale, respinto il terzo, rigetta il ricorso incidentale del Fallimento (Omissis) s.p.a., cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2023

* * *

IL CASO

La Curatela della (Omissis) s.p.a. ha convenuto in giudizio la committente ANAS assumendo che la società ancora in bonis aveva stipulato un contratto di appalto e che la Curatela, dopo il fallimento, si era dichiarata disposta a completare i lavori previo accordo con le imprese subappaltatrici - che avevano eseguito anche le opere precedenti - e dolendosi del fatto che l'ANAS, pur più volte sollecitata, non aveva provveduto a consegnare i lavori. La Curatela ha chiesto altresì il risarcimento dei danni per il mancato utile conseguibile e per l'immobilizzo delle attrezzature e degli impianti rimasti in cantiere e ha reiterato la richiesta di pagamento per le somme iscritte a riserva.

La committente si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande della Curatela assumendo di non aver consegnato il cantiere per l'impossibilità di provvedere al collaudo delle opere fino allora eseguite per la mancata messa in tensione dei tiranti.

Ha proposto intervento volontario la (Omissis) s.r.l. quale acquirente del credito in forza di contratto di cessione, subentrando così nei crediti spettanti alla appaltatrice (Omissis) s.p.a. in bonis e alle imprese

subappaltatrici, fermo il proprio obbligo di riversare alla Curatela (Omissis) s.p.a. il 15% di quanto avrebbe incassato.

Il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande, ritenendo che le riserve non fossero state tempestivamente esplicitate e che comunque non fosse provato il maggior costo. Inoltre, il rapporto conseguente al contratto di appalto si sarebbe estinto in ragione della dichiarazione di fallimento posto che la Curatela non aveva manifestato tempestivamente la volontà di proseguire il rapporto.

Avverso la sentenza di primo grado hanno interposto appello sia la Curatela sia la cessionaria (Omissis) s.r.l. La Corte d'appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame e ha condannato l'ANAS a pagare una somma a titolo risarcitorio in favore del Fallimento (Omissis) s.p.a., nonché il 50% delle spese processuali del doppio grado, per il resto compensate, e ha compensato le spese quanto alla (Omissis) s.r.l. La Corte di appello ha confermato le statuizioni di primo grado quanto alle riserve, ma ha ritenuto fondato l'appello relativamente all'applicazione dell'art. 81 L. Fall. e alla sussistenza di un impegno contrattuale assunto da ANAS nei confronti della Curatela e rimasto inadempito; ha liquidato i danni con riferimento alla permanenza in cantiere di strumenti e attrezzature; ha invece escluso che nel contratto di cessione del credito potesse ritenersi compreso quello riveniente dal risarcimento per inadempimento.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione la (Omissis) s.r.l., svolgendo due motivi, e controricorso l'ANAS.

Successivamente, ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Fallimento della (Omissis) s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado.

La (Omissis) s.r.l., poi fallita, ha resistito al ricorso incidentale del Fallimento della (Omissis) s.p.a., di cui ha chiesto il rigetto.

La Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a nuova sezione della Corte d'Appello territoriale poiché la decisione di merito aveva erroneamente escluso la legittimazione ad agire di una delle società ricorrenti, cessionaria di un credito di natura risarcitoria derivante dalla mancata prosecuzione di un contratto di appalto pubblico.

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al danno patito dall'appaltatore a titolo di mancato utile – che avrebbe incassato dall'esecuzione integrale del contratto – nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento della committente ANAS.

In merito, i Giudici di legittimità hanno richiamato quanto originariamente previsto dalla “L. n. 2248 del 1865, art. 345, all. F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, e avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma (Sez. 1, n. 26009 del 17.10.2018)”.

Questa norma – precisa la Corte – “attribuiva all'Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite”.

Il principio – confermano i Giudici di legittimità – “è stato ribadito dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 122, come pure dal D. Lgs. 21 aprile 2006, n. 163, art. 134, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 109, ed ora dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 123”.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Suprema Corte ha affermato che *“In tema di appalto di opere pubbliche, la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all’impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell’Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell’appaltatore, ma non incide sulla natura di credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del sopravvenuto deprezzamento della moneta.* (Sez. 1, n. 1114 del 1.2.1995, richiamata anche di recente da Sez.1, n. 11361 del 2.5.2023)”.

Dunque, la previsione normativa in termini di indennizzo per l’ipotesi di recesso *ad nutum* dell’Amministrazione può essere utilizzata quale parametro per la determinazione del danno da lucro cessante da risarcire all’appaltatore nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento della committente. In particolare, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Amministrazione, spetta all’appaltatore il risarcimento del danno da lucro cessante, calcolabile in via parametrica come 10% dell’importo contrattuale.

La Sentenza è di particolare interesse con riferimento alla materia trattata da questo Osservatorio in quanto tratta una tematica attenzionata e approfondita dalla dottrina e dalla giurisprudenza ovverossia quella della cessione di crediti futuri, per i quali la letteratura, anche meno recente, non dubita che possa formare oggetto di cessione⁵.

Giova brevemente richiamare la nozione di credito futuro.

In dottrina si afferma che credito futuro è il credito che non è attualmente esistente nel patrimonio di un soggetto giuridico, un credito che deve ancora venire ad esistenza. Esso si distingue dal credito altrui, un credito che esiste ma è attualmente nel patrimonio di un altro soggetto, e dal *«credito esistente ma inesigibile, o per il quale – esistente – non è ancora sorto l’obbligo di eseguire la prestazione»*⁶.

L’ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico di un negozio dispositivo di crediti futuri si fonda sull’art. 1348 c.c., il quale dispone che *«la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto»*. Per l’effetto, se è pur vero che l’ordinamento riconosce l’autonomia delle parti a prevedere in contratto una prestazione di cose future, d’altro canto emerge la mancanza di una indicazione che permetta all’interprete di definire il credito futuro.

Significativa sul punto è la previsione ai sensi dell’art. 3 della l. 21 febbraio 1991 n. 52, che prevede la cedibilità di contratti che non sono ancora stipulati, ma che possono sorgere nell’arco temporale dei ventiquattro mesi successivi, o se sia individuato il debitore ceduto.

La lettera della formulazione contenuta nell’art. 1348 c.c. ha portata molto ampia, potendo considerare ipoteticamente bene futuro tutto quanto potenzialmente è destinato a entrare nel patrimonio di uno dei contraenti⁷.

Tuttavia, il successivo art. 1346 c.c. stabilisce che *«l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile»*. Proprio la determinabilità del credito richiede che l’oggetto del contratto sia “attualmente” determinato o determinabile.

Ai fini di individuare il bene futuro, l’indagine andrebbe condotta sulla base di quanto viene individuato nel contratto di riferimento sulla base dei *«referenti descrittivi e rappresentativi necessari e sufficienti*

⁵ Per una compiuta ricostruzione del tema, S. TROIANO, *La cessione dei crediti futuri*, Padova, 1999.

⁶ CARINGELLA, *Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio*, Milano, 2010, 103.

⁷ FINAZZI, *La cessione del credito*, in *La circolazione del credito. Cessione “factoring” cartolarizzazione*, in L. GAROFALO L., M. Talamanca (diretto da), *Trattato delle obbligazioni*, volume IV, tomo I, a cura di R. Alessi- V. Mannino, Padova, 2008, 172-173.

a integrare un oggetto determinato». Alternativamente, si dovrebbero enucleare dei «criteri per la successiva determinazione da indicare, comunque, nel contenuto contrattuale perché l'oggetto possa considerarsi fin dall'origine determinabile»⁸.

L'orientamento prevalente ammette non solo che la cessione del credito possa avere ad oggetto il trasferimento di un credito futuro, ma addirittura che possa essere ceduto anche un credito connesso a un rapporto giuridico semplicemente sperato, ossia meramente eventuale, sottendendo una situazione di aleatorietà ancora più accentuata rispetto ai crediti connessi a un rapporto non ancora sorto⁹.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere pertanto - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non di validità.

Con riferimento agli effetti che derivano dalla cessione dei crediti futuri, in dottrina sono state prospettate differenti ricostruzioni: (i) la cessione di crediti futuri dispiega effetti solo obbligatori fino a che il credito non venga ad esistenza e, solo quando il credito sorge, anche effetti reali; (ii) si tratta di un negozio sottoposto a condizione legale, da cui deriva il differimento sia degli effetti traslativi sia degli effetti reali.

La prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità¹⁰ riconosce alla cessione del credito futuro solo effetti obbligatori fino a quando il credito non viene ad esistenza, mentre il trasferimento del credito si verifica al momento del suo sorgere¹¹, principio che si fonda sull'art. 1472 c.c. che prevedendo che l'acquisto di proprietà di cosa futura si verifica quando la cosa viene ad esistenza, presuppone che la vendita del bene futuro produca, fino a tale momento, effetti solo obbligatori.

Occorre peraltro rilevare che alcuni interpreti proprio in ragione dell'art. 1472 c.c. ritengono che la vendita di cosa futura sia un negozio sottoposto a condizione, il cui avverarsi produce effetti *ex tunc* ai sensi degli artt. 1356 c.c.¹².

Aderendo a questa ricostruzione, la cessione di un credito futuro non avrebbe ad oggetto il credito che non è ancora esistente, ma una situazione di aspettativa giuridica, senza contrastare con il principio espresso dal brocardo latino *nemo potest transferre plus quam ipse habet*, secondo il quale il cedente trasferisce il credito futuro in un momento in cui non è ancora titolare del credito¹³.

⁸ TROIANO, *La cessione dei crediti futuri*, Padova, 1999, 233; FINAZZI, *La cessione del credito*, cit., 174. Cass. civ. sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31896 ha stabilito che: «non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)».

⁹ Cass. civ., sez. I, 8 maggio 1990, n. 4040 ha affermato che «rientra nella nozione di credito futuro suscettibile di cessione anche un credito semplicemente sperato cioè meramente eventuale; l'aleatorietà che in tal caso caratterizza il contratto di cessione è insita nella nozione di cosa futura e non comporta l'invalidità del negozio». Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31896, ribadisce ancora una volta la possibilità cedere crediti sperati, da ultimo ripresa in Trib. Bergamo, n. 1948, 14 settembre 2019. Si richiama qui anche la famosa Cass. civ., sez. I, sentenza n. 15141, 26 ottobre 2002, con la quale vengono distinti i crediti futuri in eventuali in concreto e eventuali in astratto, potendo questa classificazione assimilarsi alla distinzione dei crediti futuri e dei crediti sperati.

¹⁰ Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2003, n. 6422.

¹¹ FINAZZI, *La cessione del credito*, cit., 184, note 150-151.

¹² TROIANO, *La cessione dei crediti futuri*, cit., 235 ss.; 240 ss.; 246 ss.

¹³ TROIANO, *La cessione dei crediti futuri*, cit., 495, nota 83.

Per l'effetto la cessione produrrà immediatamente l'effetto traslativo della situazione preliminare e l'acquisto del diritto di credito si verificherà direttamente nella sfera giuridica del cessionario, all'avverarsi della condizione, *recte* del fatto che condizionava il venire ad esistenza del diritto, posto che la fattispecie negoziale costitutiva del diritto era già completa nei suoi elementi essenziali.

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte, accertato il contratto di cessione tra le società *in bonis*, ha fatto applicazione del principio generale del nostro ordinamento per cui qualunque credito può formare oggetto di cessione e che la natura legale o convenzionale della fonte da cui esso derivi non incide sulla cedibilità. Con specifico riguardo ai crediti, l'esigenza della circolazione intende favorire un'anticipata utilizzazione del diritto alla prestazione: il titolare di un credito, cioè, può decidere di ritenere soddisfatto il proprio interesse o mediante l'adempimento del soggetto obbligato, o, anticipatamente, mediante l'istituto della cessione del diritto.

In osservanza di questi principi generali, riformando la sentenza d'appello, la Corte di Cassazione premettendo che è sempre cedibile anche un credito futuro ha altresì riconosciuto che il diritto ceduto nel caso di specie è un valido ed attuale credito di natura risarcitoria che consegue direttamente dall'inadempimento contrattuale.

Avv. Alessandra Fossati

Fossati@munaripartners.it